

Brescia, lì 10.03.2014

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: LE SPESE DI RISPARMIO ENERGETICO**

Come noto, per gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici, l'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 riconosce una **detrazione** delle spese sostenute nella misura del 55%.

Tale agevolazione è stata prorogata anche per il 2014, in misura incrementata. In particolare:

- l'art. 14, DL n. 63/2013, Decreto c.d. "Energia" ne ha disposto una "prima" proroga, con riferimento alle spese sostenute **nel periodo 1.1 – 30.6.2013**, prevedendo che la stessa spetti nella **misura incrementata del 65%**.

L'agevolazione è stata inoltre estesa agli interventi di sostituzione di **impianti di riscaldamento con pompe di calore** ad alta efficienza ed **impianti geotermici a bassa entalpia** nonché **scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

- l'art. 1, comma 139, Finanziaria 2014, ha disposto un'ulteriore proroga nella misura del:
  - **65%** per le spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014**;
  - **50%** per le spese sostenute **dall'1.1 al 31.12.2015**.

Relativamente agli interventi su **parti comuni** condominiali o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** la detrazione spetta nella misura del **65%** con riferimento alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 30.6.2015** e del **50%** per le spese sostenute dall'**1.7.2015 al 30.6.2016**.

La possibilità di fruire della detrazione del 65% relativamente ai seguenti casi:

- **lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta**, ossia che iniziano in un periodo d'imposta e proseguono in quello/i successivo/i;

ovvero

- **spese sostenute in più periodi d'imposta**, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;

richiede la **presentazione all'Agenzia delle Entrate** del mod. IRE denominato "*Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta*", approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

**SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati alla presentazione del mod. IRE, **al sussistere delle condizioni** di seguito esaminate, **i soggetti beneficiari della detrazione del 65%**, titolari o meno di reddito d'impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc.).

**PRESENZA DI PIÙ PROPRIETARI / DETENTORI DELL'IMMOBILE**

In presenza di **più proprietari/detentori dell'immobile** che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere **trasmessa soltanto da uno di essi**.

**CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. IRE**

La comunicazione in esame, va presentata qualora i lavori proseguano per più di 1 anno, per cui, in un periodo d'imposta, sono **sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso**.

Così, ad esempio, la presentazione del mod. IRE è richiesta in presenza di lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65%:

- iniziati nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
- iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;
- proseguiti / iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e termineranno nel 2015;

con **sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità**.

Inoltre, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, ai fini della sussistenza dell'obbligo di presentazione del mod. IRE:

- lo svolgimento dei **lavori** deve articolarsi **in più periodi d'imposta**;
- le relative **spese** devono essere **sostenute in più annualità**.

L'individuazione del periodo d'imposta è collegata al soggetto che presenta il mod. IRE. Va quindi applicato:

- il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti "privati" e i lavoratori autonomi;
- il principio di competenza per gli esercenti attività d'impresa.

### **COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIU' PERIODI D'IMPOSTA**

Si rammenta che, qualora i lavori proseguano per più periodi d'imposta (quindi interessano almeno 3 anni), è necessario presentare **una comunicazione per ciascun periodo d'imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati** (ad esempio, per interventi iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi nel 2014, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, doveva / dovrà essere inviata una comunicazione per il 2012 ed una per il 2013).

Da quanto sopra deriva che la comunicazione **non** va presentata se:

- i lavori sono **iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta**;
- nel periodo di inizio dei lavori (non terminati) **non sono state sostenute spese**.

### **COMUNICAZIONE ALL'ENEA**

I soggetti che intendono fruire della detrazione del 65%, devono **inviare all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati**, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

**Esempio 1** Il sig. Marino a ottobre 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione degli infissi di un immobile di sua proprietà, rientranti tra gli interventi agevolabili di cui all'art. 1, comma 345, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a dicembre 2013. Il sig. Marino:



- non deve presentare il mod. IRE all'Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno;
- deve inviare l'apposita comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

**Esempio 2** La Brisa srl a settembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sistemazione dell'immobile strumentale, rientranti tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006.



I lavori sono terminati a febbraio 2014 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori (2014). La società:

- non deve presentare il mod. IRE all'Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2013 e terminati nel 2014, nel 2013 non ha sostenuto spese;
- deve inviare l'apposita comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

**Esempio 3**

La sig.ra Giuliana a novembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sistemazione di un immobile, rientranti tra quelli agevolabili di cui all'art. 1, comma 345, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a marzo 2014. Le spese sostenute ammontano ad € 3.000 nel 2013 ed a € 6.000 nel 2014. La sig.ra Giuliana deve presentare:

- il mod. IRE all'Agenzia delle Entrate, per la spesa sostenuta nel 2013 (€ 3.000);
- l'apposita comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

**MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La comunicazione in esame **va presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta** nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese.

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno **sostenuto spese nel 2013** per lavori **iniziati / eseguiti nel 2013 e proseguiti nel 2014**, il mod. IRE va presentato

**entro il 31/03/2014**

**REGIME SANZIONATORIO**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E l'omessa / tardiva presentazione del mod. IRE:

- **non preclude** la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%;
- **è sanzionata da € 258 a € 2.065.**

**N.B.** Le violazioni in esame **non sono regolarizzabili tramite la c.d. "remissione in bonis"** ex DL n.16/2012, considerato che tale istituto **non è applicabile** per le violazioni connesse alle comunicazioni / adempimenti che costituiscono **mere irregolarità**, dal cui inadempimento consegue esclusivamente l'irrogazione delle sanzioni ma non la decadenza dai benefici fiscali.

**Studio Dott. Begni & Associati**